



COMUNE DI BOTRUGNO

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI E DEL PATROCINIO COMUNALE

Adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. del

SOMMARIO

TITOLO-DISPOSIZIONI GENERALI.....	pag. 3
Art.1-Principi e finalità'	pag. 3
Art. 2 - Oggetto.....	pag. 3
Art. 3 - Forme di intervento	pag. 3
Art. 4 - Vantaggi economici di valore modico.....	pag. 3
Art. 5 - Concessione in uso di beni mobili di proprietà comunale.....	pag. 4
Art. 6 - Concessione in uso degli immobili di proprietà comunale.....	pag. 4
Art. 7 - Responsabilita'	pag. 4
Art. 8 - Recupero contributi	pag. 5
TITOLO II - CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI	pag. 5
CAPO I - Contributi annuali per attività' di carattere continuativo.....	pag. 5
Art. 9 - Soggetti beneficiari	pag. 5
Art. 10 - Presentazione della domanda	pag. 5
Art. 11 - Procedimento.....	pag. 6
Art. 12 - Misura dei contributi. Spese ammissibili.....	pag. 6
Art. 13 - Modalità di erogazione, revoca e riduzione dei contributi.....	pag. 7
CAPO II - Contributi per specifiche iniziative	pag. 8
Art. 14 - Soggetti beneficiari	pag. 8
Art. 15 - Presentazione della domanda.....	pag. 8
Art. 16 - Procedimento.....	pag. 9
Art. 17 - Misura dei contributi. Spese ammissibili	pag. 9
Art. 18 - Modalità di erogazione.....	pag. 10
Art. 19 - Iniziative organizzate da soggetti imprenditoriali	pag. 10
Art. 20 - Rendicontazione	pag. 11
Art. 21 - Iniziative destinate alla beneficenza.....	pag. 11
TITOLO III - PATROCINIO COMUNALE.....	pag. 11
Art. 22 - Patrocinio comunale.....	pag. 11
Art. 23 - Soggetti beneficiari	pag. 12
Art. 24 - Criteri per la concessione del patrocinio	pag. 12
Art. 25 - Limitazioni all'ambito di applicazione ed esclusioni	pag. 13
Art. 26 - Domanda di patrocinio	pag. 13
Art. 27 - Istruttoria della domanda	pag. 13
Art. 28 - Utilizzo dello stemma del Comune in relazione al patrocinio ..	pag. 13
Art. 29 - Patrocinio associato a forme di sostegno economico	pag. 14
TITOLO IV - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI.....	pag. 14
Art. 30 - Norma transitoria.....	pag. 14
Art. 31 - Entrata in vigore	pag. 14

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - PRINCIPI E FINALITA'

Il Comune valorizza e sostiene le libere forme associative operanti sul territorio comunale come momento di partecipazione dei cittadini alla vita della comunità e come strumento di promozione delle iniziative in campo culturale, sportivo, ricreativo, educativo, turistico, ambientale e sociale.

Il sostegno economico per iniziative, attività o manifestazioni specifiche è informato ai principi della valorizzazione del territorio e dello sviluppo sociale, culturale ed economico della comunità locale.

ART. 2 – OGGETTO

Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità con i quali il Comune determina l'attribuzione di vantaggi economici comunque denominati per il sostegno di attività ed iniziative nei vari settori di interesse.

Sono esclusi dalla disciplina del presente regolamento le sovvenzioni, i sussidi e qualunque altro beneficio economico erogato con finalità socio-assistenziali a persone fisiche.

L'osservanza dei criteri e delle procedure stabilite dal presente regolamento costituisce condizione necessaria per la legittimità degli atti con i quali vengono disposti la concessione del patrocinio e l'erogazione di contributi da parte del Comune.

ART. 3 - FORME DI INTERVENTO

Il Comune può intervenire a sostegno delle attività e delle iniziative di cui al presente regolamento mediante:

- 1) sussidi economici di modico valore;
- 2) concessioni in uso di beni mobili di proprietà comunale e fornitura di servizi di assistenza tecnica e/o di supporto logistico;
- 3) concessione in uso degli immobili di proprietà comunale;
- 4) concessione di contributi finanziari per il sostegno di specifiche attività o iniziative;
- 5) concessione dell'utilizzo del patrocinio comunale.

ART. 4 - VANTAGGI ECONOMICI DI VALORE MODICO

Il Comune potrà provvedere - anche in deroga alle procedure, ai criteri e alle modalità indicate nel presente Regolamento - alla concessione di vantaggi economici la cui assegnazione sia da considerarsi come una partecipazione simbolica del Comune stesso a iniziative e ricorrenze di particolare rilievo sociale, culturale, religioso, sportivo o promozionale.

I vantaggi in oggetto possono consistere in:

- a - piccoli doni quali targhe, medaglie, libri, coppe, oggetti vari, servizi fotografici;
- b - omaggi floreali in occasione di iniziative, manifestazioni cui l'Ente si rappresenta a qualsiasi titolo (organizzazione diretta, indiretta, supporto economico, tecnico, patrocinio, etc.);
- c - consumazioni, rinfreschi, colazioni di lavoro, cene, pernottamenti, rimborsi spese di viaggio per gli organizzatori, gli artisti che si esibiscono, relatori, etc., in relazione a iniziative e manifestazioni alle quali l'Amministrazione Comunale non contribuisce in altre forme, oltre eventualmente ai vantaggi di cui alla lett. a) del presente articolo, fino ad un importo massimo di € 1.000.

ART. 5 - CONCESSIONE IN USO DI BENI MOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE.

Oltre, o in alternativa, agli interventi previsti dal presente regolamento, previa richiesta scritta degli organizzatori e verifica della disponibilità delle attrezzature richieste nonché della possibilità di ricorrere alla collaborazione tecnica del personale comunale, il Comune può concedere in uso beni mobili di proprietà comunale, quali transenne, palchi, impianti audio e luci, pannelli espositivi, panche, sedie, tavoli, etc..

L'atto di concessione stabilirà le modalità e i termini di consegna e di riconsegna dei beni, precisando che l'organizzatore sarà ritenuto direttamente responsabile degli eventuali danni accertati al momento della riconsegna o anche successivamente se il danneggiamento risale certamente al periodo in cui i beni erano utilizzati e custoditi dall'organizzatore stesso.

Nel caso in cui i beni non vengano restituiti nelle stesse condizioni in cui si trovavano al momento della consegna, o nel caso di impossibilità di restituzione per furto, danneggiamenti di tale gravità da rendere il bene inservibile, il Comune procederà, a sua discrezione, a richiedere la sostituzione dei beni danneggiati con beni uguali o similari forniti da fornitori di fiducia, quando possibile e non eccessivamente oneroso per il beneficiario del contributo, ovvero alla riduzione e al recupero, se già erogato, del contributo per un importo pari al valore del bene risultante dal conto del patrimonio relativo all'ultimo rendiconto approvato.

Il Comune ha la facoltà di prevedere, nell'atto di concessione, che determinati beni siano utilizzati solo in presenza di personale dell'ente.

Il Comune potrà fornire, previa richiesta scritta, servizi di assistenza tecnica e/o di supporto logistico per la predisposizione di spazi, aree e strutture attrezzate.

ART. 6 - CONCESSIONE IN USO DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE.

La concessione del patrocinio del Comune in relazione a iniziative, attività, manifestazioni, non costituisce - di per sè sola - titolo per ottenere gratuitamente l'uso di beni immobili o mobili o servizi del Comune.

Il Comune può concedere in uso gli immobili di sua proprietà secondo la necessità del caso.

ART. 7 - RESPONSABILITA'

Le responsabilità inerenti e conseguenti alle attività ed alle iniziative proposte o ammesse alle forme di contributo di cui al presente regolamento sono esclusivamente dei soggetti che le organizzano, limitandosi il Comune ad offrire un supporto economico/tecnico.

E' fatto carico ai soggetti organizzatori delle attività ed iniziative di acquisire le autorizzazioni e i permessi di legge.

Sono parimenti a carico degli stessi tutti gli oneri diretti od indiretti che l'iniziativa o l'attività sovvenzionata comportare a termine delle leggi vigenti.

ART. 8 - RECUPERO CONTRIBUTI

Il Comune procederà al recupero - nelle forme di legge - dei contributi erogati, relativamente ai quali emerga che sono state rese dichiarazioni mendaci in ordine all'importo delle spese effettivamente sostenute o risulti la irregolarità dei giustificativi presentati ai fini della liquidazione dello stesso.

TITOLO II CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI

CAPO I CONTRIBUTI ANNUALI PER ATTIVITA' DI CARATTERE CONTINUATIVO

ART. 9 - SOGGETTI BENEFICIARI

Possono accedere ai contributi di cui al presente capo, purchè abbiano sede nel territorio comunale:

- 1) associazioni, comitati, gruppi aventi finalità ed interessi di carattere culturale, ambientale, promozionale, religioso, sportivo, ricreativo, solidaristico;
- 2) enti pubblici e privati, cooperative, fondazioni o altre istituzioni di carattere privato comunque dotate di personalità giuridica;

ART. 10 - PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Le domande di contributo vanno presentate all'Ufficio Protocollo del Comune a partire dal 1° novembre dell'anno precedente a quello cui i contributi si riferiscono ed entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento.

La domanda deve essere sottoscritta dal presidente o legale rappresentante dell'ente o associazione e contenere i seguenti dati:

- 1) dati identificativi dell'ente o associazione;
- 2) generalità, residenza, numero di codice fiscale e recapito telefonico del presidente o legale rappresentante;
- 3) indicazione dell'ammontare del contributo richiesto;
- 4) modalità di accreditamento della somma eventualmente concessa;

- 5) specifica autorizzazione al trattamento da parte degli uffici comunali dei dati personali di cui al D.Lgs n. 196/2003 e successive modificazioni e integrazioni, per le finalità previste dalla legge e dal presente regolamento.

Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- 1) copia dello statuto e/o dell'atto costitutivo, debitamente registrati;
- 2) relazione illustrativa contenente le iniziative da intraprendere nel corso dell'anno e la analitica descrizione delle spese da sostenere per il loro svolgimento;
- 3) eventuale dichiarazione di esenzione dalla ritenuta alla fonte a titolo di acconto sull'imposta sui redditi prevista dall'art. 28 D.P.R. n. 600/1973, redatta su apposito modulo reperibile presso l'Ufficio Ragioneria del Comune;
- 4) Nel caso in cui la domanda e/o la documentazione presentata siano incomplete, verrà inviata tempestiva richiesta di integrazione fissando un termine di 15 giorni entro cui provvedere (salvo diverso termine da concordarsi in presenza di motivate esigenze), pena la non accettazione della domanda.

Nella relazione illustrativa sull'attività programmata di cui al numero 2) del presente articolo dovranno essere indicate le iniziative, manifestazioni, gli spettacoli, le mostre, gli intrattenimenti, i corsi, le rassegne, etc., inerenti all'attività istituzionale dell'associazione e per la cui realizzazione si richiede il contributo del Comune a parziale finanziamento delle spese da sostenere.

Le manifestazioni inserite nel programma di cui al comma precedente, non potranno formare oggetto di separata e specifica richiesta di contributo.

ART. 11 – PROCEDIMENTO

Il termine finale del procedimento, entro cui deve essere assunto l'atto di erogazione dei contributi, è il 20 dicembre di ciascun anno.

La Giunta Comunale, esaminato l'elenco delle domande ritualmente istruite dai competenti uffici, in attuazione del suo potere di indirizzo politico-amm.tivo, stabilisce con propria deliberazione l'entità dei contributi che devono essere erogati a ciascun richiedente, compatibilmente con gli obiettivi dell'Amministrazione Comunale nei vari settori di interesse.

Le determinazioni di impegno e liquidazione del responsabile del servizio costituiscono attività vincolata, sia per quanto concerne l'adozione del provvedimento stesso che per la determinazione dell'entità del contributo, dalla deliberazione della Giunta comunale.

Nella quantificazione dell'entità del contributo la Giunta comunale terrà conto dei seguenti criteri:

- rilevanza sociale e interesse per la comunità cittadina dell'attività programmata;
- numero di giornate di manifestazioni programmate;
- rilevanza locale, nazionale o internazionale della manifestazione;
- esito delle varie manifestazioni indicate negli anni precedenti.

Sono escluse dal contributo annuo le Associazioni che non sono costituite o il cui atto costitutivo o statuto non risalga almeno al primo semestre dell'anno solare precedente a quello per il quale si chiede il contributo.

Delle istanze rigettate, della misura della concessione del contributo viene data tempestiva notizia agli interessati.

Con la stessa procedura di cui al presente articolo si procederà alla concessione temporanea di locali comunali a gruppi, associazioni, etc., perseguendo, per quanto possibile, il criterio della rotazione e della maggior fruibilità dei locali disponibili e utilizzabili.

ART. 12 - MISURA DEI CONTRIBUTI. SPESE AMMISSIBILI.

L'entità del contributo non può superare il 50% delle spese risultanti dalla relazione che i beneficiari presentano all'avanzamento della richiesta.

Sono ritenute ammissibili solo le spese che risultano necessarie o comunque giustificabili per lo svolgimento dell'attività istituzionale dell'associazione e/o ente quali:

- spese per l'acquisto di beni strumentali, purchè strettamente necessari per lo specifico tipo di attività svolta, riservandosi l'Amministrazione la facoltà di verificare la congruenza con la finalità istituzionale;
- spese per pubblicazioni, foto;
- spese di rappresentanza (targhe, medaglie, etc.);
- canoni versati per utilizzo di palestre, sale riunioni o altri locali;
- spese per acquisto di vestiario, materiale necessario per l'espletamento dell'attività istituzionale;
- tasse varie (SIAE, imposta di pubblicità, diritti sulle pubbliche affissioni, tributi inerenti all'esercizio dell'attività dell'associazione/ente, etc.);
- spese inerenti alla stipulazione di contratti di assicurazione;
- iscrizioni a Federazioni, campionati, affiliazioni;
- spese postali, di cancelleria, per acquisto di valori bollati, di vitto, alloggio, viaggio, telefoniche, purchè documentate mediante fatture o ricevute fiscali intestate all'associazione/ente e risulti da una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, che trattasi di spese effettivamente e necessariamente sostenute per il sostegno dell'attività istituzionale;
- spese documentate per prestazioni di terzi necessarie alla riuscita delle attività e non ovviabili.

ART. 13 - MODALITA' DI EROGAZIONE, REVOCA E RIDUZIONE DEI CONTRIBUTI

L'erogazione dei contributi viene effettuata in un'unica soluzione entro il 20 dicembre di ciascun anno qualora la documentazione sia tutta in regola.

I beneficiari sono tenuti a presentare, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello cui i contributi si riferiscono, in concomitanza con l'eventuale richiesta di contributi per l'anno stesso o, nelle more dell'approvazione del consuntivo da parte degli organi sociali, entro un diverso termine da concordarsi dietro

presentazione di apposita domanda, una relazione illustrativa dell'attività svolta nell'anno a cui i contributi si riferiscono, corredata dal bilancio consuntivo regolarmente approvato dagli organi sociali, o comunque sottoscritto dal presidente o legale rappresentante con assunzione di responsabilità in ordine a quanto ivi dichiarato.

Dovranno essere prodotte, inoltre, copie di fatture, note spese, ricevute o altri giustificativi in regola con la normativa fiscale, debitamente quietanzati dall'emittente mediante apposizione di timbro e firma leggibile per un importo almeno pari al 75% delle spese risultanti dal consuntivo.

Qualora dal consuntivo risulti che le spese effettivamente sostenute sono inferiori a quelle preventivate o qualora i giustificativi prodotti non rispondano ai requisiti richiesti, l'erogazione del contributo, previa richiesta di regolarizzazione, deve essere proporzionalmente ridotta mediante revoca con diritto di recupero delle somme già liquidate.

E' fatto divieto di compensare il suddetto recupero con il contributo deliberato per l'anno successivo, che verrà comunque erogato solo dopo il recupero della somma già liquidata nell'anno precedente.

La rendicontazione costituisce in ogni caso condizione necessaria per la concessione dei contributi per l'anno successivo.

CAPO II CONTRIBUTI PER SPECIFICHE INIZIATIVE

ART. 14 - SOGGETTI BENEFICIARI

Possono accedere ai contributi di cui al presente capo:

- a) enti pubblici e privati, istituti scolastici pubblici e privati, cooperative, fondazioni ed altre istituzioni di carattere privato, per attività ed iniziative di specifico e particolare interesse che gli stessi esplicano, a livello comunale e sovracomunale, a favore della collettività;
- b) associazioni, comitati, gruppi aventi finalità ed interessi di carattere culturale, solidaristico, religioso, ambientale, promozionale, sportivo, ricreativo, cooperativo su presentazione dell'atto costitutivo registrato o dello Statuto.
- c) enti con fini di lucro e imprese commerciali per la realizzazione di iniziative che concorrono al perseguimento delle finalità di cui all'art. 1.
- d) I soggetti beneficiari di contributi annuali possono richiedere contributi "ad hoc" per singole iniziative purchè non comprese nei programmi già finanziati con detti contributi annuali.

ART. 15 - PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

L'istanza per ottenere l'erogazione di contributi "ad hoc" deve essere presentata almeno 10 giorni prima della data in cui si svolgerà o inizierà a svolgersi la manifestazione o iniziativa.

Il Comune, tuttavia, si riserva la facoltà di prendere in esame anche richieste non presentate entro il suddetto termine, in considerazione dell'importanza e rilevanza delle varie iniziative.

Non sono accoglibili istanze relative ad iniziative già realizzate ovvero da realizzarsi in data successiva alla scadenza dell'anno finanziario.

L'istanza, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente, può essere inoltrata all'Amministrazione Comunale anche a mezzo fax purchè accompagnata da un documento di identità del sottoscrittore o in posta elettronica con firma digitale.

La domanda deve contenere i seguenti dati:

- estremi identificativi e fiscali del soggetto richiedente;
- generalità, residenza, numero di codice fiscale e recapito telefonico del presidente o legale rappresentante;
- indicazione dell'ammontare del contributo richiesto;
- specifica autorizzazione al trattamento dei dati personali di cui alla D.lgs. 196 del 30.06.2003 per le finalità previste dalla legge e dal presente regolamento.

Alla domanda devono essere allegati:

- una relazione illustrativa dell'iniziativa che si intende realizzare, ove siano evidenziati il programma delle attività, le modalità di realizzazione, i risultati attesi in termini di affluenza di pubblico, e in generale gli obiettivi cui tende il progetto;
- una relazione contenente la descrizione dettagliata delle entrate e delle uscite indicate al lordo dell'IVA, tenendo in considerazione il contributo richiesto al Comune.
- i moduli di cui al n. 3) dell'art. 10.

ART. 16 – PROCEDIMENTO

Il responsabile del procedimento verifica la presenza dei requisiti richiesti e procede all'istruttoria della domanda.

Ove necessario può richiedere ulteriori elementi e/o integrazioni riferite alla domanda o ai documenti presentati a corredo della stessa, fissando, per la presentazione della relativa documentazione, un termine congruo dalla data di ricevimento della richiesta. La documentazione richiesta dovrà comunque pervenire almeno 10 giorni prima della data di inizio della manifestazione.

La Giunta Comunale, esaminata la domanda ritualmente istruita dal competente ufficio, in attuazione del suo potere di indirizzo politico-amministrativo, stabilisce con propria deliberazione l'entità del contributo da erogare ovvero rigetta la richiesta.

I contributi vengono assegnati con un unico provvedimento. Sono ammesse domande di integrazione del contributo già richiesto, purchè siano specificamente motivate, complete in tutti i loro elementi e pervengano all'Amministrazione comunale almeno 3 giorni prima della data prevista della manifestazione.

Il responsabile del servizio assume la conseguente determinazione di impegno.

La determinazione di impegno del responsabile del servizio costituisce attività vincolata, sia per quanto concerne l'adozione del provvedimento stesso che per la determinazione dell'entità del contributo, dalla deliberazione della Giunta comunale.

Nella quantificazione dell'entità del contributo la Giunta comunale terrà conto, fatti salvi comunque i limiti di cui all'art. 17, anche dei seguenti criteri:

- a) finalità pubblica o di interesse pubblico;
- b) rilevanza promozionale, sportiva, culturale, sociale, ricreativo-educativo, ambientale e di recupero delle tradizioni locali;
- c) livello di partecipazione e coinvolgimento della comunità locale;
- e) riuscita della manifestazione in occasioni precedenti.

ART. 17 – MISURA DEI CONTRIBUTI. SPESE AMMISSIBILI

La misura dei contributi non può superare il 30% delle spese ritenute ammissibili ed indicate nella relazione allegata alla domanda.

Sono ammesse a contributo solo le spese che risultano necessarie o giustificabili per la realizzazione dell'attività oggetto della domanda, al netto di altri contributi o sovvenzioni previste.

La relazione preventiva, redatta osservando il principio di veridicità, dovrà contenere una descrizione dettagliata delle entrate e delle uscite indicate al lordo di IVA prevedendo nello specifico:

- nella voce uscite solo le spese che risultano necessarie o giustificabili per la realizzazione dell'attività oggetto della domanda;
- nella voce entrate i contributi o sovvenzioni previste, compreso il contributo richiesto al Comune.

L'Amministrazione Comunale può concedere l'erogazione di somme in denaro a parziale copertura degli oneri relativi alle seguenti spese:

- spese per illuminazione, riscaldamento e conduzione dei locali/strutture sede dell'iniziativa;
- spese per l'affitto di attrezzature e di impianti vari;
- spese per l'acquisto di attrezzature, equipaggiamenti e materiale vario; necessario per lo svolgimento dell'iniziativa, nei limiti di una quota percentuale pari al 10%;
- spese per la stampa di atti, documenti, pubblicazioni, riviste e realizzazione di audiovisivi;
- spese di pubblicizzazione e promozione televisiva, radiofonica, etc., dell'iniziativa o della manifestazione;
- spese per imposte e diritti dovuti alla Società Italiana Autori ed Editori (SIAE); oneri parziali rimborsi per onorari e spese di viaggio a docenti e relatori di corsi e conferenze;
- parziali rimborsi per prestazioni professionali rese da attori, cantanti, musicisti ed artisti vari;
- spese generali giustificate, nella misura forfettaria del 10% di quelle ammissibili.

Le spese non espressamente indicate nel presente articolo saranno tenute in considerazione in base a valutazione discrezionale del Comune tenuto conto dell'attinenza e congruità delle stesse.

Non saranno prese in considerazione le spese documentate da fatture/ricevute fiscali che non siano intestate al beneficiario del contributo.

ART. 18 - MODALITA' DI EROGAZIONE

La liquidazione dei contributi viene effettuata – per l'importo globale - a manifestazione avvenuta, dietro presentazione di un consuntivo veritiero e verificabile.

Il Comune, su richiesta, ha la facoltà di concedere un anticipo - fino ad un massimo del 10% del contributo complessivo - la cui liquidazione va disposta contestualmente all'adozione della determinazione di impegno.

I soggetti beneficiari sono tenuti a far adeguatamente risultare, nel pubblicizzare le loro iniziative, che le stesse vengono organizzate con il sostegno del Comune di Botrugno.

ART. 19 – INIZIATIVE ORGANIZZATE DA SOGGETTI IMPRENDITORIALI

Nel caso in cui l'organizzazione dell'iniziativa rientri nell'esercizio di attività imprenditoriale del richiedente, il contributo economico del Comune ha la finalità di sostenere le iniziative che, in assenza del contributo stesso, non verrebbero organizzate a causa della prevedibile diseconomicità connessa in particolare all'insufficienza degli introiti.

Per manifestazioni con potenziale vasto e sicuro richiamo di pubblico (es. concerti) il contributo potrà essere erogato se è condizione imprescindibile di effettuazione della manifestazione stessa.

La relazione di previsione e il consuntivo devono essere redatti osservando il principio di veridicità e dovranno evidenziare, rispettivamente, l'utile (o la perdita) prevista e l'utile (o la perdita) effettivamente realizzata, senza considerare il contributo richiesto al Comune ed esponendo le entrate e le uscite preventivate ed effettive al netto dell'I.V.A.

ART. 20 – RENDICONTAZIONE

I soggetti beneficiari sono tenuti a presentare, ai fini della liquidazione del contributo stesso, richiesta in carta semplice, allegando:

- una relazione conclusiva da cui risulti il calendario e la riuscita delle manifestazioni effettuate;
- il consuntivo (entrate e spese) relativo all'iniziativa;
- i giustificativi relativi alle spese ammissibili di cui all'art. 17.

Dovranno essere prodotte copie di fatture debitamente quietanzate dall'emittente, per un importo almeno pari al 75% delle spese risultanti dal consuntivo.

L'IVA sarà ammessa a rendicontazione nel caso in cui il beneficiario non sia un soggetto a scopo di lucro.

Se le spese a consuntivo risultano essere inferiori a quelle preventivate l'importo del contributo sarà proporzionalmente ridotto per la parte eccedente.

Qualora nel consuntivo vengano esposte spese generali non rendicontabili, se ne terrà conto nel limite del 10% commisurato al totale delle spese risultanti; in tal caso andrà presentata apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 sottoscritta dal legale rappresentante.

L'istanza di liquidazione e la relativa documentazione dovrà essere prodotta entro 30 giorni dalla conclusione della manifestazione ammessa a contributo.

La mancata presentazione del rendiconto entro il termine indicato o la irregolare destinazione del contributo determinano la revoca del beneficio e la restituzione dell'eventuale anticipo.

Si procede alla revoca del beneficio anche nell'ipotesi di mancata realizzazione dell'iniziativa o dell'attività per cause imputabili all'organizzatore o nel caso di sostanziale modifica del programma sottoposto all'Amministrazione comunale.

ART. 21 - INIZIATIVE DESTINATE ALLA BENEFICENZA

Nell'istanza relativa a iniziative, attività o manifestazioni in cui è previsto che il ricavato, in tutto o in parte, venga devoluto in beneficenza, deve essere indicato il soggetto destinatario della medesima e nel consuntivo l'importo della somma a questi erogata. Qualora tale corresponsione non avvenga in tutto o in parte, il contributo del Comune è ridotto o recuperato in misura della minor somma erogata.

TITOLO III PATROCINIO COMUNALE

ART. 22- PATROCINIO COMUNALE

Il presente Titolo disciplina i criteri e le modalità per la concessione del patrocinio da parte dell'Amministrazione comunale a soggetti pubblici e privati in relazione ad attività istituzionali degli stessi.

Ai fini del presente Titolo si intende per "patrocinio" il sostegno, con associazione di immagine, ad una manifestazione in funzione di una condivisione in linea generale da parte dell'amministrazione dello spirito dell'iniziativa stessa.

Le disposizioni del presente Titolo sono finalizzate a sostenere la promozione delle iniziative e manifestazioni, organizzate anche al di fuori del territorio comunale, che assumono un particolare rilievo istituzionale o rivestono contenuto e significato di interesse per la comunità locale.

Il patrocinio dell'Amministrazione Comunale è concesso con provvedimento del Sindaco:

- per iniziative di forte richiamo a carattere nazionale o internazionale;
- per iniziative locali che contribuiscano alla crescita della comunità favorendone la partecipazione e la formazione di una propria identità culturale;

- per iniziative finalizzate allo sviluppo della solidarietà sociale;
- per iniziative organizzate da o in collaborazione di Enti di ricerca e di studio o di organismi culturali, sportivi e ambientali;
- per iniziative che contribuiscano a diffondere e a promuovere in ambito nazionale ed internazionale l'immagine della Comune di Botrugno.

ART. 23 - SOGGETTI BENEFICIARI

Sono soggetti potenziali beneficiari del patrocinio dell'Amministrazione comunale:

- a) enti pubblici e privati, istituti scolastici pubblici e privati, cooperative, fondazioni ed altre istituzioni di carattere privato comunque dotate di personalità giuridica senza fine di lucro;
- b) associazioni, comitati, gruppi aventi finalità ed interessi di carattere culturale,
- c) ambientale, promozionale, religioso, sportivo, ricreativo, solidaristico, cooperativo regolarmente costituite;

ART. 24 – CRITERI PER LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO

La concessione del patrocinio viene rilasciata sulla base dei seguenti criteri:

- coerenza dell'attività o dell'iniziativa con le finalità istituzionali dell'Amministrazione valutata con riferimento agli ambiti generali di attività, alle linee di azione consolidate, ai programmi e ai progetti;
- rilevanza per la comunità locale;
- significatività dell'associazione tra l'immagine dell'amministrazione e l'evento valutata con riguardo alla varietà e alla risonanza esterna dell'iniziativa.

Il patrocinio è concesso in relazione a singole iniziative o per gruppi di iniziative (es.rassegne) o per attività programmate.

Il patrocinio non può, in ogni caso, essere concesso in relazione ad attività di carattere generale.

L'Amministrazione comunale può concedere il proprio patrocinio in deroga ai suindicati criteri per iniziative di particolare rilevanza per la comunità locale o comunque finalizzate a porre in evidenza in termini positivi l'immagine del Comune di Botrugno e della sua comunità, qualora ricorrano condizioni eccezionali.

In tal caso il provvedimento di concessione del patrocinio dovrà contenere una motivazione specifica che ponga in evidenza i vantaggi per l'amministrazione e per la comunità locale derivanti dall'associazione della propria immagine all'iniziativa patrocinata.

ART. 25 – LIMITAZIONE ALL'AMBITO DI APPLICAZIONE ED ESCLUSIONI

L'Amministrazione comunale non concede il patrocinio:

- per iniziative di carattere politico;
- per iniziative a fine lucrativo sviluppate con attività commerciali o d'impresa;
- per iniziative palesemente non coincidenti con le finalità istituzionali del Comune.

Il patrocinio, in ragione della sua natura, non costituisce in alcun modo strumento per sponsorizzare attività o iniziative e non comporta alcuna valutazione in merito al rilascio delle autorizzazioni, licenze e/o concessioni previste ai sensi di legge.

Il Comune può in ogni caso ritirare il proprio patrocinio ad un'iniziativa, quando gli strumenti comunicativi della stessa o le modalità di svolgimento dell'evento possano risultare incidenti in modo negativo rispetto all'immagine dell'amministrazione.

ART. 26 – DOMANDA DI PATROCINIO

La domanda per la concessione del patrocinio, redatta su carta semplice, deve pervenire all'Amministrazione comunale almeno 15 giorni prima dalla data di inizio o di svolgimento dell'evento, riservandosi comunque il Comune la facoltà di esaminare anche richieste non presentate entro tale termine.

La domanda di patrocinio deve contenere le seguenti indicazioni:

- estremi identificativi e fiscali del richiedente;
- dati anagrafici, residenza, numero di codice fiscale e recapito telefonico del legale rappresentante sottoscrittore della richiesta per conto dell'ente o associazione;
- natura, finalità e modalità di svolgimento dell'iniziativa;
- altri soggetti pubblici e privati coinvolti nell'organizzazione dell'iniziativa;
- impatto potenziale dell'iniziativa sulla comunità locale e in altri contesti;
- principali strumenti comunicativi utilizzati per la pubblicizzazione dell'iniziativa.

In caso di contestuale richiesta di contributi può essere presentata un'unica domanda contenente le indicazioni di cui al presente articolo e all'art. 15.

ART. 27 - ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA

Il responsabile del procedimento verifica la presenza dei requisiti richiesti, nonché provvede a comunicare l'avvio di procedimento.

Ove necessario può richiedere qualsiasi elemento, informazione o documento integrativo utile all'istruttoria della domanda.

Il provvedimento di concessione del patrocinio può stabilire anche condizioni specifiche per l'utilizzo dello stemma e del nome del Comune in relazione all'iniziativa patrocinata e può prevedere l'utilizzo temporaneo di loghi comunali e di loghi in concessione al Comune stesso

ART. 28 - UTILIZZO DELLO STEMMA DEL COMUNE IN RELAZIONE AL PATROCINIO

Il materiale pubblicitario relativo alla manifestazione o iniziativa patrocinata dovrà riportare lo stemma e l'indicazione "Comune di Botrugno".

L'Ente ha facoltà di verificare preventivamente i contenuti dei testi e delle immagini pubblicitarie veicolate con qualunque mezzo di informazione.

Qualora vi siano inserzioni ritenute offensive del pudore, della morale pubblica o di interessi dell'Ente stesso, si riserva il diritto di revocare il presente provvedimento.

ART. 29 - PATROCINIO ASSOCIATO A FORME DI SOSTEGNO ECONOMICO

Qualora la domanda di patrocinio sia associata ad un'istanza per l'ottenimento di forme di sostegno economico l'Amministrazione comunale valuta distintamente le richieste presentate, avviando distinte istruttorie.

La concessione del patrocinio non comporta necessariamente l'erogazione di contributo economico, che viene valutata con riferimento ai criteri definiti dal Titolo II del presente regolamento.

TITOLO IV DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI.

ART. 30 - NORMA TRANSITORIA

Le istanze di contributi a sostegno dell'attività istituzionale e per singole manifestazioni (contributi "ad hoc") che saranno già state presentate alla data di entrata in vigore del presente regolamento, saranno valutate con i criteri previgenti.

ART. 31 - ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore ad acquisita esecutività della deliberazione consiliare di approvazione.

